

## **TI\_GERICHTE 30.2007.31 vom 4. Februar 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-02-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2007.31](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2007.31)

FR: TI\_GERICHTE 30.2007.31 du 4 février 2008

IT: TI\_GERICHTE 30.2007.31 del 4 febbraio 2008

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

La ricorrente contesta l'infrazione ascrittale, poiché ritiene di aver "rispettato tutti i propri obblighi, osservando lo specchietto retrovisore, esponendo l'indicatore di direzione e rispettando i principi di prudenza ed affidamento dato che ha verificato se provenivano veicoli da tergo. Non può quindi essere sanzionata per una infrazione inesistente, dato che ha fatto tutto quanto ragionevolmente possibile per 'badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono' ". A suo dire, "l'incidente trova la sua origine nella sola condotta del motociclista". In particolare, movendo dal presupposto - di per sé corretto - che il motociclista non poteva superare la colonna procedente a singhiozzi, l'insorgente sostiene che questi avrebbe compiuto "una manovra azzardata, in un breve rettilineo tra due curve e passando per di più rasente ai veicoli superati per poter continuare la sua manovra anche se fosse sopraggiunto qualcuno in contromano, senza preoccuparsi della possibilità o meno di rientrare dal sorpasso nella colonna o che potessero emergere ostacoli dalla colonna". Soggiunge che "tale condotta del tutto sconsigliata in base al principio dell'affidamento non poteva essere prevista [da lei], che del resto ha esposto l'indicatore di direzione ed osservato gli specchietti retrovisori per controllare che non arrivasse nessuno da tergo, rispettivamente non vi erano altre misure che avrebbe potuto prendere e che avrebbero consentito di evitare la collisione" (cfr. ricorso 5 febbraio 2007, p. 5).

#### **E. 5**

Va subito detto che la questione qui in esame riguarda esclusivamente la conformità o meno del comportamento della ricorrente all'obbligo previsto all'art. 34 cpv. 3 LCStr. Questa disposizione prevede che il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia di marcia all'altra, deve badare ai veicoli che seguono. La segnalazione con l'indicatore di direzione non svincola il conducente dall'obbligo di usare la necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr). Secondo dottrina e giurisprudenza l'obbligo di badare ai veicoli che seguono sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCStr deve essere inteso nel senso di "non metterli in pericolo", specie quando questi sono in fase di sorpasso (cfr. sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.2.1; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 3.1 e 3.2 ad art. 34 LCStr). Le precauzioni che il conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli utenti che lo seguono, sono determinate dalle circostanze particolari. In effetti ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare per cui si impone una prudenza accresciuta. Di regola è sufficiente un sguardo nello specchietto retrovisore. Il conducente di un veicolo che intende sorpassare o svoltare a sinistra non ha soltanto l'obbligo di segnalare con l'apposito dispositivo la sua intenzione di effettuare il cambiamento di direzione ma è anche tenuto, in principio, a dare la precedenza all'altro veicolo che, sopraggiungendo da tergo, già si prepara al sorpasso o abbia iniziato la

manovra di sorpasso per proseguire nella stessa direzione (DTF 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 4.3 con riferimenti; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.4 ad art. 35 LCStr).

#### **E. 6**

In concreto, nel verbale di interrogatorio 31 agosto 2006, pag. 1, l'insorgente ha affermato che: "(...) Arrivata all'altezza del mio garage (...), guardavo nello specchietto retrovisore, azionavo il relativo indicatore di direzione e mi apprestavo a svoltare a sinistra, visto che in senso inverso non sopraggiungeva alcun veicolo. Appena iniziata la manovra di svolta (quando con la parte anteriore della mia vettura avevo di poco oltrepassato la linea di direzione centrale), all'improvviso percepivo un urto alla mia vettura: una motocicletta, che probabilmente al momento era in fase di sorpasso della colonna e quindi anche del mio veicolo, andava a sbattere contro la mia vettura. La collisione è avvenuta più precisamente fra la fiancata anteriore destra della moto e la fiancata anteriore sinistra della mia automobile (all'altezza della ruota). In seguito all'urto il centauro, dopo aver compiuto una capriola, cadeva a terra e la sua moto terminava la corsa pochi metri più avanti sul lato sinistro esternamente alla carreggiata (all'interno del piazzale ove vi è il mio garage)". Dal canto suo, il co-protagonista ha così descritto la propria manovra di sorpasso: "(...) Il traffico era intenso come sempre a quell'ora, vi era colonna rallentata che proseguiva a passo d'uomo. Ad un certo punto davanti a me avevo una vettura VW Golf con targhe \_\_\_\_\_ . Da parte mia, come tutti i centauri, stavo passando le vetture sulla sinistra, ero al di là della linea tratteggiata che consente il sorpasso. La mia velocità era compresa tra i 40 ed i 50 km/h, anche perché andare più veloci è quasi impossibile. Quando oramai ero a fianco della Golf prima citata, l'autista di detta vettura ha sterzato a sinistra, presumo per accedere a dei garage posti su quel lato di strada. Da parte mia era oramai impossibile evitare la collisione, ho comunque subito frenato e tentato ugualmente di scansare a sinistra. Nonostante i buoni riflessi e la pronta reazione non mi è stato possibile evitare l'impatto anche perché la conducente della vettura non si è fermata subito" (cfr. verbale di interrogatorio 28 settembre 2006, pag. 1 e 2).

#### **E. 7**

Orbene, malgrado la ricorrente abbia avuto la prontezza di dichiarare a verbale che ha guardato nello specchietto retrovisore sinistro, v'è motivo di credere che non abbia invero controllato rigorosamente il traffico da tergo prima di effettuare la manovra di sorpasso (fors' anche perché tradita dall'abitudine di svoltare per accedere al suo parcheggio). Sintomatico in proposito è il fatto che si sia limitata a giustificare l'inizio della sua manovra "visto che in senso inverso non sopraggiungeva alcun veicolo", senza il benché minimo accenno alla situazione retrostante. Altrettanto rivelatore è il fatto che la collisione sia avvenuta "appena iniziata la manovra di svolta" e, soprattutto, "all'improvviso", ciò che sottolinea la sua sorpresa per la repentina apparizione del centauro, della cui presenza non si è minimamente avveduta (lei stessa afferma che "probabilmente era in sorpasso"), se non dopo aver "percepito un urto". Tale evenienza risulta invero incompatibile con il fatto di aver guardato nello specchietto retrovisore prima di procedere alla svolta, tant'è vero che anche gli agenti l'hanno interrogata sui motivi per cui "non si è accorta del sopraggiungere della motocicletta in fase di sorpasso". A questa domanda la ricorrente ha così risposto: "Perché una cinquantina di metri prima vi è una curva (piegante a sinistra rispetto al mio senso di marcia). Inoltre la motocicletta circolava, a mio parere, a velocità molto sostenuta (circostanza che giustifica con il violento urto contro la vettura, ndr) e non si trovava ancora nel mio campo visivo" (cfr. verbale di interrogatorio 31 agosto 2006, pag. 2). Le

giustificazioni addotte dalla ricorrente – riprese e sviluppate nelle successive comparse scritte – appaiono invero poco convincenti. Invano si cercherebbero nel fascicolo processuale degli indizi che lascino supporre che il centauro stesse procedendo a velocità sostenuta, per di più rasente alle vetture incolonnate. In effetti, la collisione è avvenuta oltre la mezzeria della carreggiata e, contrariamente all'assunto della ricorrente per giustificare la velocità sostenuta del co-protagonista, non emerge che l'impatto sia stato violento, considerato che la moto terminava la sua corsa pochi metri più avanti (cfr. verbale di interrogatorio 31 agosto 2006 RI 1, pag. 2). Emerge invero che la ricorrente non si è fermata subito dopo la collisione, ciò che induce ancora di più a credere che non abbia prestato sufficiente attenzione al traffico da tergo, assorbita dalla sua manovra di svolta. Nessun elemento agli atti consente inoltre di dire che il co-protagonista si sia buttato in sorpasso in curva a una velocità esorbitante (superiore agli 80 km/h: tale doveva essere la sua velocità per percorrere la tratta - quantificata dalla ricorrente in una cinquantina di metri - e raggiungerla in poco più di un secondo, ossia da quando lei ha guardato nello specchietto retrovisore e, non vedendo nessun nel suo campo visivo, ha intrapreso la svolta), né che fosse appena uscito in sorpasso. Sulla base delle dichiarazioni del co-protagonista, secondo cui circolava a una velocità di 40-50 km/h, superando le vetture sulla sinistra, si può senz'altro considerare che tale manovra di sorpasso è durata diversi secondi (almeno 3-4), durante i quali la ricorrente avrebbe avuto tutto il tempo di accorgersi del suo sopraggiungere. In effetti, tale manovra, come si evince anche dalle fotografie prodotte dalla ricorrente medesima, è compatibile con la lunghezza del rettilineo fino al punto di collisione, ossia 50 metri come da lei dichiarato a verbale (considerazione che non muta anche prendendo per buona la lunghezza di 35 metri sostenuta in sede di gravame, ma tuttavia sconfessata dalla misurazione effettuata da questo giudice sulla planimetria della Città di \_\_\_\_\_). Checché ne dica la ricorrente, a prescindere della legalità o meno della rischiosa manovra compiuta dal centauro, la conformazione della strada permette di regola il sorpasso, ciò che è attestato dal fatto che lungo tutta la carreggiata è presente la linea di direzione. Ciò posto, occorre concludere che la ricorrente non ha guardato nello specchietto retrovisore sinistro il traffico retrostante o, ammettendo – per avventura - che lo abbia fatto, non ha controllato con sufficiente attenzione, caso contrario non poteva non accorgersi della manovra di sorpasso del centauro in atto da diversi secondi, considerato che non vi sono elementi agli atti per ritenere che questi sopraggiungesse a velocità sostenuta. Se avesse effettivamente verificato nello specchietto retrovisore, prestando tutta l'attenzione dovuta al traffico da tergo prima di segnalare il cambiamento di direzione (gesto, come rilevato nel gravame, non smentito dal co-protagonista, per il semplice motivo che verosimilmente è avvenuto quando questi si trovava già in prossimità della vettura), ella avrebbe senz'altro potuto scorgere il motoveicolo che si accingeva a superarla, desistere dalla manovra di svolta ed evitare - in ultima analisi - la collisione.

## **E. 8**

Nella misura in cui la ricorrente rimprovera al co-protagonista di essere il solo responsabile dell'incidente giova del resto ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento antiggiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (cfr. Tribunale federale, sentenza 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 2.5). Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di

dirimere possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni. Visto quanto precede, questo giudice perviene al solido convincimento che l'interessata abbia effettivamente trasgredito la norma della circolazione enunciata nella decisione impugnata.

#### **E. 9**

. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr). per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico la ricorrente. 3.

Intimazione a: Il presidente:

La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.